



Comune di Bonifati

Provincia di Cosenza

ORIGINALE

Deliberazione del Consiglio Comunale

Delibera n° 20 del 31/07/2014

OGGETTO:

IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC)-DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA COMPONENTE TASI PER L'ANNO 2014.

L'anno duemilaquattordici il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 18:00 nella preposta sala delle adunanze, alla prima convocazione in sessione ordinaria, il Consiglio si è riunito con la presenza dei Signori:

Carica	Nominativo	Presente
SINDACO	Antonio Giovanni MOLLO	x
CONSIGLIERE	Dario ARGIRO'	x
CONSIGLIERE	Marina CRISTOFARO	x
CONSIGLIERE	Angelo Salvatore BORRELLI	x
CONSIGLIERE	Mario ARCURI	x
CONSIGLIERE	Roberto GERACE	—
CONSIGLIERE	Luigi DE FRANCESCO	x

Presenti: 6

Partecipa alla riunione il segretario Comunale Silvio BASTARDI che provvede alla redazione del presente verbale.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Antonio Giovanni MOLLO nella sua qualità di Sindaco

La seduta è Pubblica

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC) – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA COMPONENTE TASI PER L'ANNO 2014

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

-l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

-l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

-i commi 669 e 671 della predetta Legge prevede che il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unita' immobiliari di cui al comma 669;

-i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa e' quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI e' pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento ai sensi del comma 677. Il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

-il comma 702 dell'art. 1 della L. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

-Rilevato che

con proposta sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale nella medesima seduta sono state previste per l'anno 2014 le aliquote e detrazioni d'imposta IMU nelle seguenti misure:

1) aliquota ridotta per abitazioni principali e relative pertinenze accatastate nelle categorie A/1-A/8 e A/9, pari al 4 per mille;

2) aliquota pari al 10,60 per mille per i fabbricati produttivi di categoria "D" di cui aliquota 7,60 per mille riservata allo Stato e aliquota 3,00 per mille riservata al Comune di Bonifati;

3) aliquota pari al 10,60 per mille per le aree fabbricabili e tutti i fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti;

4) detrazione di € 200,00 dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

ai sensi del comma 677 per l'anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille e che per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Rilevato che

ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 la componente IMU della I.U.C a decorrere dall'anno 2014 non si applica:

all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;

alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento

o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;

ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

-Rilevato che

Il comma 683 della predetta Legge prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI e' diretta; per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti

-Valutato che le riduzioni di risorse trasferite dallo Stato a titolo di federalismo municipale sono quantificate per come segue: € 18.857,59 quale detrazione della quota incrementale della spending review 2014 (differenza tra D.M. Interno del 2014 e D.M. 24/09/2013); € 79.990,82 quale gettito TASI 2014 stimato ad aliquota base (dati DF al 16.06.2014) e considerato che tali dati non tengono conto delle recenti disposizioni normative introdotte dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89, che prevedono un ulteriore concorso delle province e dei comuni alla riduzione della spesa pubblica non ancora quantificato;

Rilevato che:

-con proposta di deliberazione sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale nella medesima seduta sono state previste per l'anno 2014 le aliquote e detrazioni d'imposta IMU al fine di assicurare un gettito stimato di circa € 460.000,00 al netto della quota destinata ad alimentare il Fondo di solidarietà comunale per il 2014 pari ad € 156.039,31 come risultante quantificata dai dati pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno;

al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi di manutenzione strade PER € 17.500,00 e servizi di illuminazione pubblica per un importo stimato in circa € 22.500,00, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l'anno 2014 delle seguenti aliquote TASI:

-aliquota TASI ordinaria nella misura del 2,5 per mille per:

- abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

-aliquota TASI pari a zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle dei punti precedenti;

-di non avvalersi della facoltà introdotta dal DL n.16/2014 di aumentare dello 0,8 per mille le aliquote della Tasi al fine di finanziare detrazioni a favore delle abitazioni principale;

- nel caso in cui l'abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale la Tasi è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione e nella stessa misura spetta la detrazione per abitazione principale. La restante parte è a carico del titolare del diritto reale;

-di non applicare alcuna detrazione atteso che le rendite del Comune di Bonifati sono particolarmente esigue;

Richiamati

l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.";

l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

-Visti:

- il Dm Interno 19 dicembre 2013 il quale ha differito al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2014;
- il Dm Interno 13 febbraio 2014, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
- il Dm Interno 29 aprile 2014 con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;
- il Dm. Interno in data 18 luglio 2014 con il quale detto termine è stato ulteriormente prorogato al 30 settembre 2014;
- il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

-Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, il parere favorevole del Responsabile dell'Area Finanziaria;

-UDITI i seguenti interventi:

- Il Sindaco illustra la proposta consiliare precisando che la Tasi costituisce tassa necessaria tenuto conto che il Comune di Bonifati dispone di valori catastali con rendite irrisorie . Il gettito riferito alle entrate IMU, particolarmente per le prime case, propone valori irrilevanti se posti a confronto con le risultanze dei Comuni limitrofi.

- Il Consigliere De Francesco nel riportarsi agli interventi già espressi nella seduta precedente, in sede di approvazione dei regolamenti, puntualizza che sarebbe stato necessario introdurre agevolazioni a favore delle categorie più deboli : famiglie monoreddito e classi sociali disagiate . Pertanto, si anticipa voto contrario.

Con voti dei presenti espressi nelle forme di legge e di seguito riportati :

Favorevoli Cinque

Astenuti /

Contrari Uno (L.De Francesco)

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l'esercizio 2014 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI):

a) aliquota TASI ordinaria nella misura del 2,5 per mille per:

- abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Delibera, altresì, con voti espressi nelle forme di legge e di seguito riportati di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134 del tuel:

Favorevoli Cinque
Astenuti /
Contrari Uno (L.De Francesco)

A handwritten signature or mark, possibly initials, located in the bottom right corner of the page. It consists of several loops and a long vertical stroke.



COMUNE DI BONIFATI

Provincia di Cosenza

ALLEGATO alla Deliberazione di C.C. – N. 30 del 31-7-2014

PARERI ART. 49 E 147-BIS DEL D.Lgs. N. 267 DEL 18/8/2000

OGGETTO: : IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC) – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA COMPONENTE TASI PER L'ANNO 2014

A) – Si esprime parere **FAVOREVOLE** sotto il profilo tecnico.

Bonifati li 08/07/2014

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Grazia Scavella

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D.ssa Maria A. Midaglia

=====

B) -Si esprime parere **FAVOREVOLE** sotto il profilo contabile.

Bonifati li 08/07/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D.ssa Maria A. Midaglia

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.L.vo 18/08/2000 n° 267)

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE

Data 31/07/2014

UFFICIO

Il Responsabile del Servizio
Dot. **Silvio BASTARDI** Midaglia

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE

UFFICIO DI RAGIONERIA

Il Responsabile del Servizio
Maria Assunta MIDAGLIA

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5)

Il relativo impegno di spesa, per complessivi € viene annotato sul Capitolo Codice

Data 31/07/2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Maria Assunta MIDAGLIA

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Segretario Comunale
Silvio BASTARDI

Il Sindaco
Antonio Giovanni MOLLO

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line addì 7-8/2014 e vi resterà affissa per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs 18/08/2000 n° 167.

Il Responsabile del Procedimento
Carmela Giardino

La suesposta deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)

è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)

Data: 0

Il Responsabile del Procedimento
Carmela Giardino